

- 4) Se l'articolo 2, l'articolo 9 e l'articolo 11 della direttiva 2000/78, in combinato disposto con l'articolo 21 e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che in presenza di una discriminazione in base all'età nei confronti dei giudici dell'organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro, dovuta all'abbassamento della loro età pensionabile da 70 anni, come in precedenza, a 65 anni, tale organo giurisdizionale, nel caso in cui tratti una causa con un collegio giudicante che comprende un giudice interessato dalle conseguenze di tali norme nazionali discriminatorie e che non ha espresso la volontà di beneficiare della nuova età pensionabile, è tenuto, al fine di pronunciarsi sulla questione preliminare relativa alla composizione del collegio giudicante, a rifiutare l'applicazione delle disposizioni nazionali contrarie alla direttiva 2000/78 ed all'articolo 21 della Carta ed a continuare a riunirsi con la partecipazione di tale giudice, qualora tale iniziativa sia la sola maniera efficace per garantire la tutela giurisdizionale effettiva dei diritti attribuiti al giudice dall'ordinamento giuridico dell'Unione.
- 5) Se l'articolo 19, paragrafo 1, seconda frase, TUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, terza frase, TUE, l'articolo 2, TUE, l'articolo 267, TFUE, e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debba essere interpretato nel senso che lo Stato di diritto deve essere considerato un valore fondamentale dell'Unione europea, a tal punto che in caso di dubbi sulla conformità a tale valore ed al principio da esso derivante della tutela giurisdizionale effettiva — in quanto riguarda l'indipendenza degli organi giurisdizionali e dei rispettivi giudici in attività — di disposizioni nazionali che abbassano l'età pensionabile dei giudici secondo le modalità descritte nelle prime due questioni pregiudiziali, il giudice nazionale deve disporre del potere di sospendere d'ufficio l'applicazione di disposizioni nazionali che mettono in discussione il principio dell'immovibilità dei giudici nei confronti di tutti i giudici che rientrano nell'ambito di applicazione di tali disposizioni.

(¹) GU L 303, pag. 16.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 14 agosto 2018 — GN, rappresentata dal padre HM / ZU, in qualità di curatore fallimentare della Niki Luftfahrt GmbH

(Causa C-532/18)

(2018/C 427/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: GN, rappresentata dal padre HM

Resistente: ZU, in qualità di curatore fallimentare della Niki Luftfahrt GmbH

Questione pregiudiziale

Se costituisca un «incidente» implicante la responsabilità del vettore ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, sottoscritta dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 sulla base dell'articolo 300, paragrafo 2, CE e approvata a nome della medesima con decisione 2001/539/CE (¹) del Consiglio, del 5 aprile 2001 (Convenzione di Montreal), lo scivolamento e il rovesciamento, per motivi non precisati, di una tazza di caffè caldo appoggiata sul tavolino del sedile anteriore durante il volo di un aereo, a seguito dei quali un passeggero subisca ustioni.

(¹) Decisione del Consiglio, del 5 aprile 2001, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo (convenzione di Montreal) GU 2001, L 194, pag. 38.